# *COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE*

***Prov. di Pavia***

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ORIGINALE**

**N. 21** **DATA 08.09.2014**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 21.00

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risulta all'appello nominale:

| | presente | assente |
|---|---|---|
| 1) VERCESI Cesarino Giuliano | X | |
| 2) RICCARDI Elena | X | |
| 3) BRANDOLINI Paola | X | |
| 4) DACREMA Monica | X | |
| 5) CHIAPPERINI Marilena | X | |
| 6) SFORZA Emanuela Maria | X | |
| 7) CORDINI Martina | X | |

Totale presenti 7 Totale assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: dott.ssa Roberta BELTRAME

Il Presidente sig. VERCESI Cesarino Giuliano, nella sua qualità di SINDACO, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto l'art. 2bis D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 31 luglio 2014;

Rilevato che nella G.U. n. 169 del 23.07.2014 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di CC n. 20 dell'8.9.2014 di approvazione dei Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Dato atto che con deliberazione di GC n. 30 del 23.06.2014 si è proceduto alla determinazione del valore delle aree edificabili ai fini della applicazione IMU per l'anno 2014;

Richiamata la deliberazione di CC n. 48 del 28.11.2013 relativa alle aliquote IMU anno 2013 e ritenuto di confermare le stesse anche per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, il Comune proceda alla individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

| Servizi indivisibili | Costi | |
|---|---|---|
| Illuminazione pubblica | € | 20.000,00 |
| Sgombero neve | € | 11.506,00 |
| totale | € | 31.506,00 |

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l'allegato documento contenente il Piano Finanziario e tariffario della TARI per l'anno 2014;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di CC n. 7 del 16.06.2014 con cui è stato stabilito di riscuotere le rate TARI in acconto per il 2014 secondo i seguenti termini:

- 31 luglio 2014: riscossione del 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013
- 30 settembre 2014: riscossione del 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013

DATO atto che con la medesima deliberazione di CC n. 7/2014 è stato stabilito di rimandare, a seguito dell'approvazione delle tariffe TARI, la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo che, nell'ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente;

RITENUTO pertanto con la presente deliberazione (con cui si provvedere ad approvare le tariffe TARI) di fissare al 31 dicembre 2014 la scadenza dell'ultima rata TARI 2014 a conguaglio (in cui verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente);

RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 14 del 22.04.2014 di nomina del responsabile della IUC;

ATTESA la propria competenza in merito alla approvazione delle aliquote della IUC, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013;

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Consigliere comunale Dacrema;

Prende la parola il Consigliere comunale di minoranza Sforza per chiedere spiegazioni in ordine al mancato inserimento tra i servizi indivisibili della manutenzione del verde pubblico;

Risponde il Consigliere comunale Dacrema precisando che l'individuazione dei servizi indivisibili è una scelta dell'ente;

Prende la parola il Consigliere comunale Cordini dichiarando che il gruppo di minoranza si riserva di valutare a consuntivo la gestione del gettito TASI.

Esaurita la discussione, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 5

Astenuti n. 2 (Sforza e Cordini)

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2014, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e le tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014, come dettagliatamente indicate nei seguenti punti e distinte per IMU, TASI e TARI;

2) di confermare per l'IMU le seguenti aliquote (già in vigore per l'anno 2013):

| | |
|---|---|
| Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 4 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili | 8,6 per mille |

3) di confermare per l'IMU la detrazione per abitazione principale in euro 200,00 con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità adibita ad abitazione principale;

4) di stabilire per la TASI le seguenti aliquote:

| | |
|---|---|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 1 per mille |
| Aliquota per gli altri fabbricati | 1 per mille |

| | |
|---|---|
| Aliquota per aree fabbricabili | 1 per mille |
| Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,5 per mille |

5) di stabilire per la TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante, in quanto effettivo fruitore del servizio, è pari al massimo previsto per legge (30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

6)di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 95% (essendo stimato un gettito TASI pari a € 30.000,00);

7) di approvare l'allegato Piano Finanziario e tariffario TARI per l'anno 2014;

8) di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

- per IMU e TASI alle scadenze normativamente previste;

- per TARI alle scadenze del 31 luglio 2014 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013), del 30 settembre 2014 (acconto 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013) e del 31 dicembre 2014 (conguaglio in cui verrà effettuato il calcolo dell'importo effettivamente dovuto a titolo TARI sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente);

9) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

10) di dare atto che le aliquote e tariffe della IUC come deliberate con il presente provvedimento per l'anno 2014 decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

11) di inviare, a cura del Responsabile IUC, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e di darne massima pubblicità presso i contribuenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 7

Consiglieri votanti n. 5

Astenuti n. 2 (Sforza e Cordini)

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

# COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE
## PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione: n. 21 del 08/09/2014
del Consiglio Comunale

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:
Il sottoscritto,
individuato con provvedimento del Sindaco, **Responsabile del servizio Finanziario**
- esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.

25 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag.Molinaroli Anna Maria

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell'8.9.2014

IL SINDACO
Cesarino Giuliano Vercesi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno - 9 SET 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, - 9 SET 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Roberta Beltrame

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Beltrame

San Damiano al Colle, _____